

Prescrizioni giochi leciti d'azzardo

Ai fini dell'applicazione dei presenti requisiti e prescrizioni, si intendono per:

a) apparecchi e congegni elettronici da gioco lecito d'azzardo: gli apparecchi e congegni elettronici da gioco lecito, con vincite in denaro, i giochi elencati nell'articolo 110, 6 comma, del TULPS.

b) gestore: il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;

c) area dedicata all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo: gli spazi destinati all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS in numero superiore a **due** ed accessibili direttamente dal giocatore all'interno di esercizi anche con diversa attività prevalente;

d) locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito: i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS;

e) nuova installazione: il collegamento degli apparecchi di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data del 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURL della DGR relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili).

f) sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

L'installazione di apparecchi e congegni elettronici per il gioco lecito d'azzardo, presso i pubblici esercizi, **diversi dalle sale giochi e dagli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande**, e presso negozi commerciali può essere attivata nel **numero massimo individuato con decreti del Ministero dell'Economia** e delle Finanze ed in osservanza alle seguenti prescrizioni:

1. Nelle attività ricettive, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse e attività commerciali, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi.

2. Detti apparecchi non possono, in alcun caso, essere installati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

3. Presso esercizi commerciali il limite è di **un gioco**.

4. Gli apparecchi elettronici da gioco in questione, devono essere collocati in aree appositamente dedicate in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore.

- 5.** L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.
- 6.** Nell'area di cui al punto 5, le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.
- 7.** È vietata l'installazione in numero superiore a quello della superficie di riferimento è rappresentata dalla sola superficie messa alla libera movimentazione della clientela in relazione al luogo di installazione (sono esclusi servizi, depositi, uffici, area bar, ecc.).
- 8.** Nell'area adibita all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS, l'accesso è vietato ai minori di anni 18. Detta limitazione deve essere esposta, in modo chiaro e bene visibile all'interno dell'esercizio in relazione all'accesso della zona vietata ai minori degli anni 18 e l'accesso deve avvenire mediante esibizione di un documento d'identità.
- 9.** È vietata l'installazione in numero superiore a quello indicato in licenza e la loro sostituzione per tipologia deve avvenire previa comunicazione al SUAP.
- 10.** È vietata l'installazione dei giochi su aree esterne.
- 11.** È vietato praticare qualsiasi gioco oltre l'orario concordato ai sensi dell'articolo 50, 7° comma, del DLgs 267/2000.
- 12.** Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
- 13.** Eventuali apparecchi installati a noleggio devono riportare, oltre alle indicazioni del comma precedente, anche gli estremi della ditta noleggiatrice e gli estremi del nulla osta dell'AAMS.
- 14.** Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Sindaco;
- 15.** I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile.
- 16.** I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.
- 17.** I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.